



Via Monti, 47
20078 San Colombano al Lambro (MI)

Tel. 0371-2931
Fax 0371-897965

| | |
|--------------------|------------|
| N. Reg. Ordinanze: | 74 |
| Data: | 12.07.2014 |

ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE DEL FIUME LAMBRO PER I TRATTI DI COMPETENZA COMUNALE

II SINDACO

Vista la nota dell'A.S.L. della Provincia di Lodi – Dipartimento di Prevenzione Medica prot. 0013401/14 del 09.05.2014 assunta al protocollo generale di questo Comune con n. 6146 del 09.05.2014 ad oggetto "Acque di balneazione" con la quale veniva comunicato che nel territorio di competenza della medesima A.S.L. di Lodi non sono presenti, sulla base delle analisi effettuate negli scorsi anni, acque superficiali utilizzabili ai fini della balneazione;

Considerato che i corsi d'acqua presenti sul territorio di questo Comune risultano compresi tra quelli di competenza dell'A.S.L. di Lodi;

Ritenuta l'urgente necessità, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, di vietare la balneazione nelle acque del fiume Lambro ricadenti all'interno del territorio di questo Comune, dandone adeguata informazione al pubblico anche tramite l'apposizione di specifica cartellonistica conforme a quella indicata dalla "Decisione della Commissione Europea del 27.05.2011";

Richiamato il D.L. n. 116 del 30.05.2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

Richiamato il D.M. 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione";

Vista la Circolare della Regione Lombardia del 05.03.2001 avente per oggetto "attività di vigilanza e controllo sulla acque destinate alla balneazione";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

il divieto di balneazione nel fiume Lambro per il tratto ricadente all'interno del territorio del Comune di San Colombano al Lambro;

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n. 1304) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

La presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e divulgata tramite specifica cartellonistica ed informativa alla cittadinanza.

IL SINDACO
Pasquale Luigi Belloni

